



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto qui pervenuto l'8.10.2020, dal XXXX avverso il provvedimento prot. n. 10661 del 17 settembre 2020 della Soprintendenza per i Beni Culturali di Catania, nella parte in cui dispone, relativamente al progetto presentato dalla società ricorrente che *“.. per quanto riguarda le opere accessorie, trovandosi le stesse in contesto di pregio massimo e conseguentemente di inedificabilità assoluta, si prescrive che la piscina sia realizzata in soprasuolo, senza movimentazione e scavi del terreno e in luogo del corpo spogliatoi porticato, si installino le docce a giorno eventualmente schermate con velari e tende non fisse al suolo”*;

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la società ricorrente contesta il provvedimento prot. n. 10661 del 17 settembre 2020 della Soprintendenza per i Beni culturali di Catania perché la stessa non avrebbe tenuto del D.A. n.31/Gab nella parte in cui prevede per i Parchi e le riserve regionali l'applicazione del livello di tutela 3, con l'attenuazione dei divieti previsti, consentendo la realizzazione di quelle opere ed attività previste dai relativi regolamenti e piani di utilizzo, come riportato nei verbali del 3 maggio 217 e del 16 luglio 218 della sedute della Speciale Commissione – Osservatorio per la qualità del Paesaggio, contenenti la proposta di adozione del Piano.

VISTA la nota prot. n. 13858 del 29.10.2020 contenente le controdeduzioni della Soprintendenza di Catania, secondo cui le opere accessorie sono state autorizzate alle sole condizioni compatibili trattandosi di una collocazione del tutto peculiare e considerato che non è stato ancora emanato il piano di utilizzo della RNO Fiume Fiumefreddo, in cui ricade il progetto;

CONSIDERATO che i verbali del 3 maggio 217 e del 16 luglio 218 della sedute della Speciale Commissione – Osservatorio per la qualità del Paesaggio, contenenti la proposta di adozione del Piano paesaggistico di Catania effettivamente introducono delle deroghe al regime del livello di tutela 3, laddove propongono che, nei contesti paesaggistici che intercettano parchi e riserve regionali, siano consentite le opere necessarie all'Ente gestore per la migliore gestione dell'area protetta nonché quelle previste da regolamenti e piani territoriali di coordinamento;

VISTO altresì, l'articolo 39 della legge regionale 19 maggio 203 n.7, secondo cui *“all'interno delle zone B delle riserve naturali, nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzazione..... è consentito, in deroga, e nei limiti della cubatura massima prevista per le zone E a verde*

**REGIONE SICILIANA**

agricolo..... recuperare e ampliare gli immobili esistenti, ai fini della realizzazione di attrezzature igienico – sanitarie e di pertinenze

VISTA, altresì, che la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che “ **le piscine in generale hanno la natura di opere pertinenziali che non implicano consumo dei suoli per le loro caratteristiche**” e vi è comunque una giurisprudenza maggioritaria **che afferma l’illegittimità degli atti di diniego assunti dall’amministrazione motivati con espressioni stereotipate, generiche che non facciano riferimento ad elementi concreti della fattispecie considerata quali la visibilità o l’impatto del manufatto, le dimensioni della piscina in relazione alla estensione del terreno circostante in cui la stessa è collocata. Invero, l’Amministrazione, nell’adottare un provvedimento di diniego del richiesto nulla-osta per la costruzione in area soggetta a vincolo paesaggistico, non può limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe o formule stereotipate, ma tale motivazione deve contenere una sufficiente esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea ad inserirsi nell’ambiente, attraverso l’individuazione degli elementi di contrasto; pertanto, occorre un concreto ed analitico accertamento del disvalore delle valenze paesaggistiche** (TAR Liguria Genova, sez. I, 16.02.2008, n. 299 Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 1993, n. 1041, Tar Sicilia sentenza n. 1253/2012,).

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dover accogliere il ricorso gerarchico presentato dal XXXX, avverso il provvedimento prot. n.XXX del 17 settembre 2020 della Soprintendenza per i Beni Culturali di Catania.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è accolto il ricorso, presentato con atto qui pervenuto l'8.10.2020, dal XXXX avverso il provvedimento prot. n.10661 del 17 settembre 2020 della Soprintendenza per i Beni culturali di Catania,;

Art.2) In conseguenza del superiore accoglimento, è annullato il provvedimento prot. n. 10661 del 17 settembre 2020 della Soprintendenza per i Beni culturali di Catania, nella parte in cui dispone, relativamente al progetto presentato dalla società ricorrente che “.. per quanto riguarda le opere accessorie, trovandosi le stesse in contesto di pregio massimo e conseguentemente di inedificabilità assoluta, si prescrive che in luogo del corpo spogliatoi porticato, si installino le docce a giorno eventualmente schermate con velari e tende non fisse al suolo “;la piscina sia realizzata in soprasuolo, senza movimentazione e scavi del terreno..

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Catania a mezzo pec.

Art.4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 09-11-2020

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Sergio Alessandro